



CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 29 aprile 2016

OGGETTO: Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2016.

Il Consiglio comunale, il giorno 29 aprile 2016, con inizio alle ore 12.15, si è riunito in seduta straordinaria di seconda convocazione nella sede dell'Ente, nelle persone dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
SUMMA Vito (Sindaco - Presidente)	X		PACE Antonio	X	
BOCHICCHIO Antonio	X		PACE Carla	X	
BOCHICCHIO Benedetta		X	PACE Domenico	X	
D'ANDREA Anna	X		POSSIDENTE Domenicantonio	X	
D'ANDREA Federica	X		RAIMONDI Roberta	X	
GENOINO Antonella	X		ROMANIELLO Mariangela	X	
LORUSSO Vito	X		SANTORO Ivan Vito	X	
LUCIA Vito	X		SUMMA Angelo	X	
MOLLICA Francesca	X				

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Pietro Rosa.

Risultato che i consiglieri intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta il Sindaco, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;

SENTITA la relazione dell'Assessore al bilancio, gli interventi dei consiglieri Lorusso, Pace Domenico, D'Andrea Federica, Santoro, Pace Antonio, e le repliche dell'assessore Lucia e del Sindaco, riportati integralmente nella trascrizione, allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione n. 10 adottata in questa stessa seduta del 29 aprile 2016;

VISTI i pareri resi sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, inseriti nella presente deliberazione;

VISTO il parere del revisore dei conti dell'ente;

con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pace Domenico, Pace Antonio, D'Andrea Anna, D'Andrea Federica, Lorusso Vito), nessuno astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI):

Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri fabbricati e aree fabbricabili	2,5 per mille

2. di non prevedere ulteriori detrazioni, riduzioni ed esenzioni, fatta eccezione per quelle introdotte dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

3. di demandare al funzionario designato quale responsabile della TASI gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 per la pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco,

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000;

con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pace Domenico, Pace Antonio, D'Andrea Anna, D'Andrea Federica, Lorusso Vito), nessuno astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2016.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 dell'articolo 1 citato, il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (...), le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 55 del 7 marzo 2016) che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione dei bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Considerato che

- il 28 dicembre 2015 è stata approvata la legge n. 208/2015 (cd legge di stabilità per il 2016), pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto dall'art. 1, comma 999;
- la suddetta legge n. 208/2015 contiene alcune disposizioni che modificano la disciplina dettata in materia di TASI dall'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, tra le quali:
 - a) la modifica dell'art. 1, comma 639, della legge 147/2013, nell'ottica di escludere dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché

dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- b) la sostituzione dell'art. 1, comma 669, della legge 147/2013, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 201/2011, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- la stessa legge di stabilità 2016 prevede, inoltre, all'art. 1, comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 17, della legge n. 207/2015 - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per la TASI - apporta varie modifiche all' art. 1 della legge n. 228/2012, relativamente ai commi 380-ter e 380-quater, introducendo inoltre i nuovi commi 380-sexies, 380-septies e 380-octies ed incrementando il Fondo di solidarietà comunale;
- l'art. 1, comma 20, della legge n. 207/2015 destina un contributo al fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e il 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dal regime di imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto;

Visti:

- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni; , ivi comprese quelle introdotte dalla L. 208/15;
- gli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs 23/2011, l'art. 13 del decreto-legge 201/2011 e successive modifiche, nonché il D.Lgs 504/1992 per le parti applicabili anche in materia di IUC-TASI;

Richiamato l'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

Rilevato che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, sono determinati nel seguente modo:

Servizio indivisibile	Costo 2015
Manutenzione e gestione del patrimonio comunale	203.138,68
Polizia locale	377.622,60
Viabilità e circolazione stradale	106.100,86
Illuminazione pubblica	377.460,92
Totale	1.064.323,06
Gettito Tasi previsto anno 2015	686.510,74
Tasso percentuale di copertura dei servizi indivisibili con gettito Tasi 2015	64,50 %

Dato atto che in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, le aliquote TASI relative all'annualità 2016 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;

Verificato che la competenza per la determinazione dell'aliquota della TASI è attribuita al consiglio comunale dall'art. 1, commi 676 e 677, della legge 147/2013 citata;

si propone al Consiglio comunale di approvare la seguente

DELIBERAZIONE

con la quale si stabilisce

1) di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI):

Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri fabbricati e aree fabbricabili	2,5 per mille

2) di non prevedere ulteriori detrazioni, riduzioni ed esenzioni, fatta eccezione per quelle introdotte dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016);

3) di demandare al funzionario designato quale responsabile della TASI gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 per la pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

4) di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti richiamati al precedente punto n. 3.

Il Responsabile del procedimento

F.to Margherita Accuosto

L'Assessore

F.to Vito Lucia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

Avigliano, 21/04/2016

F.to

Sig.ra Margherita Accuosto

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio finanziario

Avigliano, 22/04/2016

F.to

Dott.ssa Rosa Pace